

LA SCUOLA PARITARIA

[Capitolo di riferimento n. 9, in *Cicatelli, Introduzione alla legislazione scolastica, Scholé, Brescia 2020*]

Istruzione: non solo nella scuola statale

- Con il nascere dello Stato Italiano (Regno d'Italia, 17 marzo 1861) l'educazione scolastica è passata progressivamente nelle mani dello Stato (Legge Casati del 1859).
- Prima la scuola era privata; per la gente comune era di iniziativa assistenziale o di beneficenza, promossa in particolare soggetti religiosi o ecclesiastici.
- In tempi più recenti si è aggiunta l'iniziativa degli enti locali (i comuni) non senza difficoltà e diseguaglianze.
- Dall'unità d'Italia, però, il sistema educativo italiano di istruzione e formazione ha una profonda vocazione statalistica.

Lo Stato rende pubblica l'istruzione

- La Legge Casati del 1859 (da cui si fa iniziare la legislazione scolastica italiana) prevedeva che le scuole elementari, i ginnasi e gli istituti tecnici potessero essere **istituiti dai Comuni**, con un parziale concorso di spese da parte dello Stato.
- Man mano che aumentavano gli anni di obbligo, il problema appariva più grave: non si riusciva a garantire la scuola elementare anche nei piccoli comuni.
- Si dovette riconoscere l'incapacità dei Comuni a sostenere le spese e dunque a garantire il servizio; negli anni fu sempre più necessario trasferire allo Stato l'istituzione delle scuole.
- Anche con la riforma Gentile (1923) continuarono ad esistere scuole elementari comunali.
- Il fascismo estese sempre di più la presenza delle scuole statali ma fu sempre consentito ai privati la facoltà di istituire scuole proprie.

La Costituzione repubblicana interviene in maniera decisiva ed organica, ma apre alla scuola privata (art. 33)

- «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
- La Repubblica detta le **norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali** per tutti gli ordini e gradi.
- **Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.**
- **La legge**, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, **deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.**»

La scuola non statale: i concetti chiave dell'art. 33

- **La facoltà di istituire scuole non statali è affermata subito dopo la libertà di insegnamento.**
- **La scuola pubblica rimane paradigmatica perché:**
 - «la Repubblica detta norme generali sull'istruzione (cui tutte le scuole – statali e non - devono conformarsi)
 - La parità da concedere alle scuole non statali è sempre commisurata alla scuola statale
 - Gli alunni delle scuole che richiedono la «parità» devono ricevere «un trattamento scolastico equipollente, devono poter conseguire titoli di studio aventi valore legale al pari delle scuole statali.
- **La problematica del riconoscimento è un effetto del valore legale dei titoli di studio (che siano conseguiti al termine di corsi corrispondenti a quelli delle scuole statali)**
- «Senza oneri per lo Stato»: è la questione più controversa ... (si veda direttamente: pag. 43 e ss + pag. 218)

Dopo una lunga attesa, arriva la parità scolastica!

- L'art. 33 della Costituzione prevede quindi fin dal 1948 il principio della parità nella costruzione di un sistema di scuole statali e non statali, ma si è dovuto attendere più di mezzo secolo per arrivare ad una legge attuativa di quel principio.
- **LEGGE 10 marzo 2000, n. 62 - Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.** (Un solo articolo con 17 commi). Legge che porta la firma del Ministro Luigi Berlinguer.
 - Ora il sistema nazionale è costituito dalle:
 - Scuole statali
 - Scuole paritarie private e degli Enti locali
- La successiva legge 27/2006 mette anche ordine nella variegata denominazione delle scuole non statali.
 - Le scuole non statali sono ricondotte a due tipologie: paritarie e non paritarie
 - Le scuole paritarie possono essere senza fini di lucro o con fini di lucro.

La scuola non statale

- Il principio costituzionale della **libertà di educazione** trova realizzazione attraverso:
 - le scuole **statali**,
 - le scuole riconosciute **paritarie**
 - le scuole **non paritarie** ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62,
 - nonché le scuole **straniere**, comunitarie e non comunitarie, operanti sul territorio nazionale di cui al DPR 18/04/1994, n. 389. [Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia]
- Le scuole **non statali** sono perciò costituite da:
 - Scuole **paritarie** private e degli enti locali
 - Scuole **non paritarie**

In che cosa consiste la parità scolastica?

- Il riconoscimento della **parità scolastica** inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e ...
- garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti,
- le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato,
- l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale
- e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola.
- Le **scuole paritarie svolgono un servizio pubblico** e devono accogliere chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi; compresi gli alunni e studenti con handicap.

La gestione delle scuole paritarie

- Sono scuole la cui gestione è affidata a soggetti diversi da quelli statali, che si impegnano a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola e ottengono il riconoscimento della parità scolastica con le scuole statali.
- Le scuole paritarie si inseriscono nel sistema nazionale di istruzione e rilasciano titoli di studio aventi lo stesso valore legale dei titoli rilasciati dalle scuole statali.
- I gestori delle scuole primarie paritarie possono stipulare apposite convenzioni ai sensi del D.P.R. 9 gennaio 2008 n. 23.
 - ... L'Amministrazione scolastica «si obbliga a corrispondere all'ente gestore un contributo annuo; la misura del contributo annuo è fissata, in via generale per tutte le scuole primarie paritarie convenzionate, con decreto del Ministro della pubblica istruzione...» art. 2 co. 3)

Le scuole non paritarie

- Le scuole non paritarie sono sempre di natura privata, sono iscritte in elenchi regionali aggiornati ogni anno, reperibili sul sito internet dell'Ufficio scolastico regionale competente per territorio.
- La regolare frequenza della scuola non paritaria da parte degli alunni costituisce **assolvimento dell'obbligo di istruzione, ma esse non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale né attestati intermedi o finali con valore di certificazione legale.**
- Pertanto gli studenti devono sostenere un esame di idoneità al termine di ogni percorso scolastico oppure se vogliono trasferirsi in una scuola statale o paritaria.

Requisiti per il riconoscimento della parità scolastica/1

- Progettazione educativa in armonia con i principi della Costituzione.
- Piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti.
- Attestazione della titolarità della gestione e pubblicità dei bilanci.
- Disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti.
- Istituzione e funzionamento degli organi collegiali.
- Iscrizione alla scuola per tutti gli studenti, purché in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe e con età non inferiore a quella prevista dagli ordinamenti scolastici.
- (continua)

Requisiti per il riconoscimento della parità scolastica/2

- Applicazione delle norme vigenti in materia di **inserimento di studenti con disabilità** o in condizioni di svantaggio.
- Organica costituzione di corsi completi, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe.
- **Personale docente fornito del titolo di abilitazione.**
- **Contratti individuali rispettosi dei contratti collettivi nazionali** di settore per personale incaricato del coordinamento didattico e insegnante.
- Anche se tali scuole, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive,
 - **possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente** purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali
 - ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

Qualche considerazione sui requisiti...

- Pubblicità dei bilanci: per talune scuole paritarie cattoliche la richiesta è piuttosto impegnativa; è difficile distinguere il bilancio della scuola da quello della casa religiosa o della congregazione.
- Strutture adeguate: è una richiesta abbastanza prevedibile
- Più complessa la richiesta di istituire organi collegiali, i quali non possono ripetere pedissequamente il modello delle scuole statali per la diversa ripartizione delle responsabilità gestionali ... il C.d.I. deve fare i conti con la presenza di un gestore privato...
- Corsi di studio completi (non solo classi terminali!)
- Rispetto dei contratti per il personale docente [n.b. il servizio nella scuola paritaria è riconosciuto nelle graduatorie per la scuola statale; capita che insegnanti accettino di lavorare gratuitamente per accumulare punteggio...]

Piano straordinario di finanziamento alle regioni a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione (Comma 9 Legge 62/2000)

- «Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinarsi a norma dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n.448, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.»

Considerazione sul disposto del comma 9, «finanziamento alle famiglie»

- La scuola paritaria non rappresenta un onere per lo Stato.
- La famiglia ottiene un sostegno alla sua libertà educativa.
- Le somme sono assegnate alle Regioni perché provvedano all'erogazione del contributo agli aventi diritto.
 - Le Regioni hanno provveduto in modo assai vario fino a negarlo, in nome della propria autonomia.
 - La somma indicata dalla legge copre solo una minima parte della spesa sostenuta.
 - Destinata soltanto alla fascia di scolarità dell'obbligo.
 - Considerazione a parte per la scuola dell'infanzia, in quanto la sua diffusione è tale da costituire in alcune aree del Paese una presenza maggioritaria.
- N.B. Nel corso degli anni, a seconda delle maggioranze politiche al governo, si sono avute concessioni maggiori o minori di contributi, sempre comunque di entità minima.
- Talvolta si sono anche erogati contributi direttamente alle scuole in corrispondenza della realizzazione di determinati progetti o riforme promossi dal MIUR o dall'UE o per incentivare l'integrazione degli alunni disabili e stranieri. Con un ordine di priorità, a partire dalla scuola dell'infanzia...

Principi generali e operativi per tutte le scuole paritarie

(comma 3 Legge 62/2000)

- «Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne **l'orientamento culturale** e **l'indirizzo pedagogico-didattico**. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana.
- Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap.
- Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale e religioso.
- Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.»

Approfondiamo...

- Piena libertà per quanto concerne:
 - **l'indirizzo pedagogico-didattico** – coincide sostanzialmente con la libertà di insegnamento riconosciuta ad ogni docente
 - **l'orientamento culturale** – è un concetto ampio = scuole di tendenza (?) ad es religiosa? Dunque possono e devono indicare la finalità, l'intenzionalità formativa da dichiararsi nel progetto educativo [nel rispetto del principio costituzionale della libertà]
- «svolgendo un servizio pubblico» - occorre precisare per evitare equivoci, le scuole paritarie:
 - dal punto di vista della proprietà si possono distinguere in pubbliche (quelle degli EE.LL.) e private (appartenenti a gestori diversi dagli EE.LL.)
 - dal punto di vista del servizio offerto sono pubbliche, essendo tenute ad accogliere tutti, previa condivisione del progetto educativo [= orientamento culturale]
 - Quindi l'aggettivo pubblico, qui, non è sinonimo di statale. [segue]

Approfondiamo... (continuazione)

- «accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi» - dunque, accettato l'orientamento culturale, chi chiede deve essere accolto, anche se non aderisce alle attività extra (ad es. quelle di culto...)
- «compresi gli alunni e gli studenti con handicap» - spesso non è così! Gli alunni con handicap necessitano dell'insegnante di sostegno, che rappresenta una spesa aggiuntiva. L'USLL o la Provincia garantisce cmq l'assistente personale per i casi molto gravi..
 - Lo Stato può intervenire, a posteriori, con un contributo parziale alla famiglia nel caso abbia sostenuto una spesa aggiuntiva, ma con dichiarazione ISEE
- Non sono obbligatorie per gli alunni le attività extra-curricolari che presuppongono... etc. [nelle scuole cattoliche, ad es. pratiche religiose o di culto, celebrazioni varie, che devono rimanere frutto di libera e volontaria adesione]

Regolamento recante «Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica...»

- E' il DM 29 novembre 2007, n. 267: disciplina le modalità procedurali per il **riconoscimento della parità scolastica** e per il suo mantenimento.
- Il riconoscimento è effettuato dall'USR a seguito di richiesta del legale rappresentante dell'ente gestore.
- Deve essere dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge 62/2000, allegando progetto educativo e POF (oggi PTOF).
- La parità è concessa per corsi completi e non per classi.
- Dev'essere indicato il nominativo di un «coordinatore delle attività educative e didattiche in possesso di titoli culturali o professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente». Nella prassi si parla comunemente di preside o direttore.

Regolamento delle scuole paritarie, ulteriori disposizioni (DM 83/2008)

- Il gestore «è garante dell'identità culturale e del progetto educativo della scuola ed è responsabile della conduzione dell'istituzione scolastica nei confronti degli studenti, delle famiglie e dell'Amministrazione»
- Dal gestore si distingue il coordinatore didattico, ma entrambe le funzioni possono essere ricoperte dalla stessa persona.
- Le classi devono essere formate da almeno 8 alunni di età non inferiore a quelle di scuola statale.
- La parità:
 - deve essere richiesta entro il 31 marzo di ogni anno per l'a.s. successivo;
 - il riconoscimento dall'USR avviene entro il 30 giugno.
 - Entro il 30 settembre di ogni anno la scuola deve dichiarare la permanenza dei requisiti.
- Le scuole paritarie sono sede degli esami di stato, partecipano alle rilevazioni promosse dall'INVALSI sui livelli di apprendimento degli alunni.
- Anche le paritarie sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti.